

Mai più silenti No agli «esodati» del commercio Firma anche tu!

Ad oggi sono circa 500.000 i c.d. Silenti, ovvero sia gli ex agenti che hanno versato contributi all'Enasarco senza poterli avere indietro. Tra essi, molti hanno versato decine di migliaia di euro. Di questi, circa 150.000 hanno versato per più di 5 anni. Ciò perché il regolamento Enasarco prevede che – per chiunque si sia iscritto all'ente prima dell'1.1.12 – solo chi abbia almeno 20 anni di contribuzione e almeno 65 anni di età e raggiunga quest'anno «quota 87» possa avere la pensione (a regime nel 2016 occorrerà raggiungere quota 90). La nostra Associazione che, come sapete, da anni chiede, purtroppo inascoltata, di sanare questa ingiustizia che incombe su tutta la categoria ha partecipato alla trasmissione «Mi Manda RaiTre» del 18 ottobre u.s. dedicata a questo tema (puoi vedere la trasmissione alla pagina <http://www.federagenti.org/video-federagenti> del nostro sito internet) dove è brillata l'assenza sia di rappresentanti dell'Enasarco sia del Ministero del Lavoro che hanno ritenuto preferibile sottrarsi al contraddittorio con la categoria senza fornire alcuna giustificazione o spiegazione. Come sottolineato anche dalla conduttrice della trasmissione «talvolta il silenzio vale più di mille parole»...

continua a pagina 02

IN QUESTO NUMERO

- Mai più silenti
- Una nuova polizza infortuni per gli agenti di commercio
- Irap sotto i riflettori
- Modello ARC
- Aumento dell'aliquota Iva ordinaria
- Indennità di fine rapporto e pensione
- Rubrica Legale

Modello ARC: scongiurata l'immediata inibizione dell'attività

Una vittoria per Federagenti e per tutta la categoria

Da tempo e nelle opportune sedi avevamo detto alle autorità competenti, Ministero in primis, che il tempo concesso per l'aggiornamento della posizione REA degli agenti e rappresentanti di commercio era troppo poco, che l'attività informativa dei sindacati, sebbene attuata con tutti gli strumenti a disposizione (nel nostro caso tramite sito internet, notiziari, mail, contatti diretti presso le sedi), non poteva supplire alla mancanza di una campagna informativa istituzionale a livello nazionale. Anche la proroga al 30 settembre disposta in prossimità dell'iniziale scadenza del 31 maggio è parsa sin dall'inizio insufficiente per garantire l'esatto adempimento degli obblighi di legge da parte degli oltre 300.000 soggetti interessati (tra agenti che operano in forma individuale e agenti che operano in forma societaria), anche in considerazione della pesantissima conseguenza prevista dalle norme in caso di mancato adempimento e cioè un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività disposto con apposito provvedimento del Conservatore del Registro, seguito per coloro che continueranno ad esercitare la professione dall'applicazione della sanzione prevista per l'esercizio abusivo dell'attività (fino a € 2066 in base a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 204/85).

In prossimità della scadenza del 30 settembre e nei giorni immediatamente successivi le sedi della Federagenti hanno ricevuto centinaia di telefonate e di mail da parte di agenti che ancora non avevano adempiuto all'obbligo...

continua a pagina 06

Aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21% al 22% a partire dal 1° ottobre 2013

L'aliquota ordinaria dell'Iva viene aumentata di un 1 punto % passando dal 21% al 22%, rimangono invece invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.

Le operazioni effettuate a partire dal 01 ottobre 2013 vanno fatturate al 22%.

Quando si considera effettuata una operazione? (regole generali salvo eccezioni particolari)

- Per le cessioni di beni mobili rileva il momento della consegna o spedizione del bene. *
- Per le cessioni di beni immobili rileva il rogito notarile. *
- Per le prestazioni di servizi rileva il pagamento del corrispettivo...

continua a pagina 06



Soluzione Agenti il Tuo Software per Agenti di Commercio

Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza

Inserimento Appuntamenti
Rapportino Visita
Calendario Appuntamenti
Esito Visite
Pianificazioni
Statistiche e molto altro ancora...



www.soluzioneagenti.it

Mai più silenti No agli «esodati» del commercio Firma anche tu!

dalla Redazione Federagenti

Ad oggi sono circa 500.000 i c.d. Silenti, ovvero sia gli ex agenti che hanno versato contributi all'Enasarco senza poterli avere indietro. Tra essi, molti hanno versato decine di migliaia di euro.

Di questi, circa 150.000 hanno versato per più di 5 anni. Ciò perché il regolamento Enasarco prevede che – per chiunque si sia iscritto all'ente prima dell'1.1.12 – solo chi abbia almeno 20 anni di contribuzione e almeno 65 anni di età e raggiunga quest'anno «quota 87» possa avere la pensione (a regime nel 2016 occorrerà raggiungere quota 90). La nostra Associazione che, come sapete, da anni chiede, purtroppo inascoltata, di sanare questa ingiustizia che incombe su tutta la categoria ha partecipato alla trasmissione «Mi Manda RaiTre» del 18 ottobre u.s. dedicata a questo tema (puoi vedere la trasmissione alla pagina <http://www.federagenti.org/video-federagenti> del nostro sito internet) dove è brillata l'assenza sia di rappresentanti dell'Enasarco sia del Ministero del Lavoro che hanno ritenuto preferibile sottrarsi al contraddittorio con la categoria senza fornire alcuna giustificazione o spiega-

zione. Come sottolineato anche dalla conduttrice della trasmissione «talvolta il silenzio vale più di mille parole».

Il gravissimo problema dei silenti interessa non solo chi è ex agente, ma anche tutti noi attualmente in attività. Se domani cessassero i nostri mandati (consensualmente o ad iniziativa di una delle parti) perderemmo irrimediabilmente i versamenti effettuati (solo noi sappiamo con quanti sacrifici!!!) a meno di accedere alla prosecuzione volontaria (purché con almeno 7 anni di contribuzione) con tutti gli inconvenienti che essa comporta.

Lottiamo uniti contro questa evidente iniquità perché in un futuro più o meno prossimo potremo restare scottati da questo regime previdenziale. La nostra Associazione ha organizzato dei Comitati Promotori (cui possono partecipare sia iscritti Federagenti che non) in tutte le province italiane per sensibilizzare Istituzioni ed opinione pubblica. Sono già tantissimi i colleghi che hanno aderito, perché un sistema previdenziale che per sopravvivere non restituisce quanto versato ai



Il Segretario Generale Federagenti Luca Gaburro intervistato nella trasmissione «Mi Manda RaiTre».

propri iscritti è un sistema che deve essere cambiato in quanto profondamente ingiusto. Per firmare la petizione ed essere coinvolto nell'attività del Comitato presente nella tua città recati presso la sede Federagenti a te più vicina. ■

Una nuova polizza infortuni per gli Agenti di Commercio

di Alessia Menichetti (Referente Settore Assicurativo Federagenti)

Federagenti da sempre attenta alle problematiche quotidiane della categoria ha ideato in accordo con Ace – primaria compagnia assicurativa – e lvr – nostro broker di riferimento – un prodotto assicurativo a copertura dei c.d. «piccoli infortuni» che comportano però l'impossibilità di svolgere normalmente la nostra professione, per rispondere in modo efficace ai problemi e agli incidenti che possono accadere quotidianamente, in particolare a chi come noi si muove molto per lavoro.

Una polizza infortuni che garantisce indennizzi economicamente adeguati con tempistiche ristrette e modalità di rimborso snelle e lineari così da rappresentare un'interessante integrazione alla polizza fornita dall'Enasarco che, viste le lungaggini per le lavorazioni delle richieste, i tempi di rimborso ed i numerosi rigetti per vizi di forma scontenta molti degli iscritti all'ente che si rivolgono a noi per avere assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative.

È nata così «**Ovunque Sicuri**», una polizza assicurativa disegnata sulle specifiche necessità di protezione e tutela degli Agenti di Commercio, che prevede un indennizzo in caso di infortunio che comporti il ricovero o una frattura e in aggiunta una serie di servizi di assistenza sanitaria gratuiti utilizzabili in tutta Italia.

La polizza è cumulabile con altre coperture compresa quella Enasarco e sottoscrivibile dall'agente di commercio, con la possibilità di estenderla ai coniugi e ai figli.

Il costo è pari ad 20 euro mensili per il contraente, 17 euro per il coniuge e 15 euro per ogni figlio.

Di seguito forniamo un quadro riassuntivo delle prestazioni riservate agli iscritti:

- 1) 100,00 euro di Indennità giornaliera garantita in caso di ricovero a seguito di infortunio;
- 2) 100,00 euro di Indennità giornaliera garantita per post-ricovero anche in assenza di convalescenza, per gli stessi giorni del ricovero;
- 3) Raddoppio delle indennità giornaliere di ricovero e post ricovero in caso di infortunio conseguente ad incidente stradale automobilistico;
- 4) 1.500,00 euro di Indennità forfetaria corrisposta in caso di frattura, anche senza ricovero;
- 5) Garanzie di assistenza erogate per il tramite della Centrale Operativa: consulenza medica telefonica, invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza, consegna medicinali a domicilio. Prestazioni erogate h24/365 giorni l'anno.

Ricordiamo che gli assicurati sono coperti in caso di infortuni subiti sia per viaggi di lavoro che di piacere, sia durante l'attività lavorativa che nel tempo libero.

Sono poi molte le peculiarità che fanno di questa polizza un prodotto unico nel panorama assicurativo.

La polizza si attiva senza formalità, basta una semplice telefonata. Tutte le garanzie previste sono operative dal giorno successivo all'adesione.

La polizza ha una durata a tempo indeterminato, con possibilità di interrompere il rapporto in ogni momento, senza avere l'obbligo di corrispondere il premio per un'intera annualità. Anche la frequenza di pagamento si può scegliere libera-

mente, aderendo all'opzione annuale, semestrale, trimestrale o mensile senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre si ha la possibilità di usufruire di numeri telefonici dedicati per mettersi in contatto con l'assicurazione, richiedere informazioni e servizi, denunciare o gestire sinistri.

A tal fine Ace ha messo a disposizione un numero verde riservato a Federagenti che sarà attivo dal 4 novembre 2013: 800.908.944 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 19.00, per richiedere maggiori dettagli e per aderire al programma assicurativo **Ovunque Sicuri**. ■

Maggiori
info su

800.908.944

attivo dal
4 novembre

Nuova interrogazione sulle anomalie dell'imposta sulle attività produttive

Irap sotto i riflettori

Sempre più evidente l'esclusione dal tributo degli agenti di commercio

di Susanna Baldi (Consulente Federagenti)

Sono dodici anni che la Federagenti conduce, in rappresentanza della categoria, una battaglia per ottenere l'esenzione dal tributo degli agenti di commercio che operano in forma individuale.

Come è noto presupposto dell'Irap è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione dei servizi. Per l'assoggettabilità all'imposta, prevista dalla legge n. 662 del 1996, e istituita dal D.lgs. n. 446/1997, inoltre, l'attività professionale deve essere svolta mediante una «autonoma organizzazione».

Siamo stati una delle prime associazioni a segnalare l'importanza della sentenza n. 156 con cui nel 2001 la Corte Costituzionale affermò la necessità di un accertamento reale dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione del tributo. Da allora, dopo un iniziale orientamento negativo della magistratura tributaria, sono progressivamente aumentate le sentenze che riconoscono il diritto dell'agente al rimborso dell'imposta pagata in assenza del requisito dell'autonoma organizzazione.

Tale requisito, deve essere accertato dal giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, sussiste quando :

- il contribuente è il responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altri;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione;

- si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. n. 24117/12).

Il nostro Sindacato continua, oggi, insieme all'Anasf (l'Associazione Nazionale di Categoria dei Promotori Finanziari), nella sua campagna di sensibilizzazione ed informazione al fine di ottenere il riconoscimento dell'automatico diritto all'esenzione dall'imposta a favore degli agenti individuali dotati della c.d. «organizzazione minima» intendendo per tale quella in cui l'agente si serve di beni quali l'autovettura, il computer, il cellulare, il fax e beni strumentali similari.

Dall'ampia giurisprudenza di legittimità emersa sul tema fino ad ora emerge il principio secondo cui «il fatto di dichiarare un reddito d'impresa o di lavoro autonomo è una questione che non rileva ai fini dell'Irap».

Tale principio ricorda che le attività c.d. ausiliarie ex art. 2195 cc non sono soggette ad Irap se risultano prive di una autonoma organizzazione e tra esse rientrano quella di agente di commercio e di promotore finanziario. Se è vero che il reddito prodotto dall'agente è reddito d'impresa, questo non comporta l'automatico assoggettamento ad Irap, in quanto possono esistere attività imprenditoriali prive del requisito organizzativo considerando che il tributo regionale non si basa sull'oggettiva natura dell'attività svolta ma sul modo in cui la stessa viene svolta.

Su tale posizione vi è stato un allineamento dell'Amministrazione Finanziaria che, con Circolare

n.28/E del 28 Maggio 2010, ha invitato gli uffici ad abbandonare il contenzioso instaurato, quando analizzando gli incartamenti, ci si trova di fronte a soggetti che non hanno autonoma organizzazione e rispettano gli altri requisiti menzionati.

Nonostante ciò la questione non ha ancora trovato una soluzione normativa, la sola capace di mettere la parola fine alle incertezze ed al contenzioso sorto in questi anni fra gli agenti ed il fisco. Per questo riportiamo di seguito il testo pressoché integrale dell'Interrogazione presentata dall'On. Rigoni (PD) che a seguito delle nostre istanze ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione del Parlamento e dell'amministrazione competente sulla necessità di un intervento chiarificatore: «Con la legge n. 662/96 [...] è stata prevista l'istituzione dell'Irap, la cui disciplina è stata stabilita dal D.Lgs. n. 446/97;

l'Associazione nazionale di categoria dei promotori finanziari (Anasf), vanta oltre 12.000 iscritti e sono circa 53.000 i promotori finanziari in attività; Federagenti Cisl è un'associazione sindacale di rappresentanza degli agenti e rappresentanti del commercio con circa 40.000 iscritti su un totale di circa 260.000 appartenenti a tale categoria; in tempi non recenti la questione relativa alla debenza o meno dell'Irap da parte di promotori finanziari ed agenti di commercio è stata affrontata – in chiave generale – dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 156 del 2001) e, in modo specifico, per gli appartenenti alle due citate categorie, dalle

Programmazione Visite

Inserimento Appuntamenti
Rapportino Visita
Calendario Appuntamenti
Esito Visite
Pianificazioni
Statistiche

e molto altro ancora...



Contattaci subito
al Numero Verde:

800.86.16.16

o via e-mail: solage.info@ritoll.it



Soluzione Agenti il Tuo Software per Agenti di Commercio

Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza

www.soluzioneagenti.it

sentenze della Corte di Cassazione nn. 12108, 12109, 12110, 12111 del 2009, sentenze cui si è poi allineata la stessa amministrazione finanziaria con la circolare ministeriale n. 28/E del 2010; quindi è stata abbandonata la preconcepita posizione secondo la quale gli appartenenti alle due categorie, per il sol fatto di esser qualificati come imprenditori individuali, dovessero pagare l'Irap, richiedendosi, invece, la verifica, caso per caso, dell'esistenza del requisito dell'autonoma organizzazione;

tuttavia, proprio la vaghezza e l'assenza di oggettività nel criterio individuato dell'autonoma organizzazione ha, non solo per promotori ed agenti di commercio, ma in generale per l'intero mondo dei professionisti e degli imprenditori individuali, prodotto numerose difformità di posizioni ed interpretazioni;

in termini generali, la maggior parte degli appartenenti alle due categorie dispone di un'organizzazione di mezzi molto semplice rappresentata da un'auto, un personal computer e un telefono cellulare; in alcuni casi a ciò si aggiunge la disponibilità di un ufficio condiviso con altri colleghi o ricavato utilizzando promiscuamente parte dell'abitazione privata. L'organizzazione essenziale e l'assenza di uffici di rappresentanza è determinata dal tipo di attività, in quanto entrambe si svolgono attraverso la visita a domicilio dei clienti potenziali e clienti già acquisiti;

organizzazioni minimali di mezzi come quelle appena descritte evidenziano la presenza di beni strumentali per un valore compreso tra i 50.000 ed i 60.000 euro, in larga parte rappresentati dal costo di acquisto dell'auto, cui si aggiunge quello indiretto dato dall'Iva indetraibile;

l'art. 4, comma 2, della legge delega per la riforma fiscale, assegna al Governo il compito di meglio delineare i contorni del presupposto «dell'autonoma organizzazione» ai fini Irap;

nell'attesa di quanto verrà a regime introdotto in attuazione della sopra citata legge delega, l'art. 1, comma 515, della legge n. 228 del 2012 (cosiddetta legge di stabilità 2013) ha introdotto, a partire dal 2014, una esclusione per gli imprenditori individuali ed i professionisti che non dispongano di personale dipendente ed il cui valore

dei beni strumentali utilizzati nella loro attività non superi un determinato valore soglia; quanto al valore soglia, il citato art. 1, comma 515, prevede che lo stesso sia determinato da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere conforme delle competenti Commissioni parlamentari;

il fondo di dotazione a sostegno della suddetta esenzione Irap è pari a 188 milioni di euro per il 2014, di 252 milioni di euro per il 2015 e di 242 milioni di euro per il 2016;

ad oggi non risulta ancora emanato il citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, funzionale a permettere l'operatività dell'esenzione Irap a partire dal 2014;

se il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia provveduto a redigere tale decreto attuativo e quali siano i tempi attesi per la sua emanazione; quale sia l'orientamento relativo al valore soglia dei beni strumentali che dovrà essere individuato dal citato decreto;

se il valore complessivo dei beni strumentali ricompreso tra 50.000 euro e 60.000 euro sia espressivo della presenza di un'organizzazione minima di mezzi e possa essere assunto dal decreto come valore soglia ai fini dell'esenzione da Irap; se si sia provveduto all'individuazione di criteri alternativi e aggiuntivi da affiancare al valore soglia; se sia attualmente confermata la dotazione del fondo a sostegno dell'esenzione Irap previsto dalla legge di stabilità 2013 e se, in previsione dell'entrata a regime nel 2014 di tale esenzione, si provvederà ad incrementare le risorse destinate a tale fondo di dotazione;

se il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia effettuato delle stime ed individuato i potenziali beneficiari di tale misura e la reale capacità del fondo di dotazione di garantire a tutti coloro che si troveranno nelle condizioni fissate dalla legge finanziaria di beneficiare dell'esenzione Irap; se il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia previsto e quali siano le modalità di accesso a tale regime al fine di garantire a tutti i beneficiari, nel rispetto dei requisiti, la possibilità di avvalersene».

La nostra speranza, ovviamente, è che le istituzioni anche a seguito di questa interrogazione par-

lamentare (e di altre simili presentate) diano finalmente corso ad un intervento normativo (sotto forma di legge o decreto ministeriale) che possa finalmente essere risolutivo sul punto, ma, purtroppo, anche in considerazione del difficile momento politico e delle diverse priorità al momento individuate dall'esecutivo un'eventuale soluzione legislativa avrà comunque tempi lunghi.

Ricordiamo che chi ha pagato in passato, ma ritiene di rientrare nei profili delineati dalla giurisprudenza, ha a disposizione 48 mesi dal momento del versamento, per richiedere la restituzione di quanto versato, pena la caduta in prescrizione delle somme.

Per questo, indipendentemente dai futuri sviluppi dell'interrogazione suggeriamo ai nostri associati, in possesso dei requisiti, di presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Come è noto l'istanza, pena l'inammissibilità della stessa, deve contenere le motivazioni per cui si ritiene di essere esclusi.

Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 546/92, decorsi i 90 giorni dalla proposizione della domanda di rimborso, si forma il silenzio rifiuto, in questo caso dal 2 aprile scorso, il contribuente, prima di presentare ricorso, deve avanzare reclamo se l'Irap di cui chiede il rimborso non supera i 20 mila euro.

Nell'atto di reclamo il contribuente dovrà chiedere al giudice tributario il riconoscimento del rimborso, il contribuente o l'ufficio potranno proporre una mediazione. Decorsi i 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o si sia conclusa la mediazione o in caso di rigetto, il contribuente avrà 30 giorni per depositare il reclamo alla Commissione tributaria provinciale, con contestuale versamento del contributo unificato.

Vi ricordiamo che molte sedi Federagenti forniscono assistenza per tutta la fase stragiudiziale ed hanno stipulato accordi con professionisti locali per la successiva fase davanti alle commissioni tributarie.

Cerchi Agenti di Commercio ?

chiama ora

800.86.16.16

Programmazione Visite



Inserimento Appuntamenti
Rapportino Visita
Calendario Appuntamenti
Esito Visite
Pianificazioni
Statistiche e molto altro ancora...

Contattaci subito al Numero Verde:

800.86.16.16

o scrivici direttamente via e-mail all'indirizzo
solage.info@ritoll.it

Modello ARC: scongiurata l'immediata inibizione dell'attività

Una vittoria per Federagenti e per tutta la categoria

dalla Redazione Federagenti

Da tempo e nelle opportune sedi avevamo detto alle autorità competenti, Ministero in primis, che il tempo concesso per l'aggiornamento della posizione REA degli agenti e rappresentanti di commercio era troppo poco, che l'attività informativa dei sindacati, sebbene attuata con tutti gli strumenti a disposizione (nel nostro caso tramite sito internet, notiziari, mail, contatti diretti presso le sedi), non poteva supplire alla mancanza di una campagna informativa istituzionale a livello nazionale. Anche la proroga al 30 settembre disposta in prossimità dell'iniziale scadenza del 31 maggio è persa sin dall'inizio insufficiente per garantire l'esatto adempimento degli obblighi di legge da parte degli oltre 300.000 soggetti interessati (tra agenti che operano in forma individuali e agenti che operano in forma societaria), anche in considerazione della pesantissima conseguenza prevista dalle norme in caso di mancato adempimento e cioè un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività disposto con apposito provvedimento del Conservatore del Registro, seguito per coloro che continueranno ad esercitare la professione dall'applicazione della sanzione prevista per l'esercizio abusivo dell'attività (fino a 2066 euro in base a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 204/85).

In prossimità della scadenza del 30 settembre e nei giorni immediatamente successivi le sedi della Federagenti hanno ricevuto centinaia di telefonate e di mail da parte di agenti che ancora

non avevano adempiuto all'obbligo e che erano seriamente preoccupati in considerazione appunto delle potenziali gravi conseguenze.

Immediatamente il Sindacato, forte anche del sostegno ricevuto dagli agenti che numerosissimi hanno sottoscritto la nostra petizione, si è attivato sia a livello territoriale, presso le singole Camere di Commercio, sia a livello Ministeriale richiedendo la riapertura dei termini ed il differimento dell'inizio dei procedimenti sanzionatori. Con Circolare 3662 del 10/10/2013 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha dettato le disposizioni per uniformare le procedure che le Camere di Commercio dovranno attivare in relazione alle posizioni degli inadempienti e/o ritardatari rispetto agli obblighi di aggiornamento della posizione REA degli agenti e rappresentanti di commercio (modello ARC, di cui all'art. 10 c. 1 e 2 del Decreto 26/10/2011).

Le Camere di Commercio dovranno assegnare agli agenti e rappresentanti di commercio che operano sia in forma individuale sia in forma societaria, che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione al registro delle imprese, pur risultando in attività alla data del 12/05/2012, un congruo termine (comunque non inferiore a 30gg secondo disposizioni del Ministero) per portare a termine tale adempimento.

Tutti coloro che provvederanno a regolarizzare la propria posizione entro il 30/10/2013 saranno soggetti al pagamento di una sanzione Rea nella

misura di 10 euro per ciascun legale rappresentante. La sanzione sarà elevata a 51,33 euro se la pratica sarà svolta dal 31/10/2013 in poi (come detto il termine finale entro cui adempiere non è segnalato dal Ministero, saranno le Camere di Commercio a stabilirlo).

Scaduto tale termine in assenza di aggiornamento, avrà inizio il procedimento sanzionatorio che si concluderà con l'inibizione dell'attività. Laddove venisse accertato che il divieto rimane disatteso dall'impresa ciò comporterà l'irrogazione delle sanzioni per l'esercizio abusivo dell'attività.

La circolare accoglie praticamente tutte le richieste della categoria, riaprendo i termini, bloccando, di fatto, i provvedimenti sanzionatori, e prevedendo il pagamento di una minima penale (10 euro per chi adempirà entro il 30 ottobre e 51 euro per chi adempirà dal 31 ottobre al termine finale che ogni singola Camera di Commercio dovrà fissare).

Invitiamo quindi tutti i colleghi che non hanno ancora adempiuto all'obbligo a provvedere al più presto, recandosi presso la sede Federagenti più vicina dove sarà possibile ricevere assistenza in merito.

Aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21% al 22% a partire dal 1° ottobre 2013

di Susanna Baldi (Consulente Federagenti)

L'aliquota ordinaria dell'Iva viene aumentata di un punto % passando dal 21% al 22%, rimangono invece invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.

Le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013 vanno fatturate al 22%.

Quando si considera effettuata una operazione? (regole generali salvo eccezioni particolari)

- Per le cessioni di beni mobili rileva il momento della consegna o spedizione del bene. *
- Per le cessioni di beni immobili rileva il rogito notarile. *
- Per le prestazioni di servizi rileva il pagamento del corrispettivo.

* In caso di pagamento totale o parziale in via anticipata, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento stesso.

Pertanto se fosse pagato un acconto prima dell'entrata in vigore e il saldo dopo, la stessa operazione potrebbe avere una fattura al 21% e una al 22%.

Fatture differite per la cessione di beni mobili: rileva la data della consegna o spedizione del bene e non la data della fattura.

Fatturazione anticipata: la fattura può essere in ogni caso emessa anticipatamente e indipendentemente dal momento di consegna, stipulazione o pagamento; in tal caso il momento di effettuazione dell'operazione viene a coincidere con la data di emissione della fattura. **Esempio.** Fattura già emessa a settembre: resta valida l'aliquota Iva applicata del 21% e non ha effetto la modifica intervenuta indipendentemente dal fatto che consegna o pagamento si siano verificati prima o dopo la data di fatturazione.

Con che aliquota vanno fatturate le note di variazione? (note di accredito o di addebito) Si fa riferimento alla data della fattura relativa all'operazione originaria oggetto di verifica.

Pertanto una nota di accredito emessa a partire dal 01.10.2013 va fatturata al 21% se riguarda una operazione che era stata fatturata prima del 01.10.2013 (e quindi al 21%).

Come correggere una fattura con applicazione dell'aliquota Iva sbagliata? (se nei primi giorni di applicazione si verificassero dei disguidi)

L'emissione di una fattura utilizzando erroneamente l'aliquota Iva del 21% in sostituzione di quella corretta del 22% può essere rettificata mediante l'emissione di una nota di addebito dell'1%. In alternativa può anche essere rettificata provvedendo all'emissione di una nota di accredito a storno dell'originaria fattura (indicando «per errata indicazione dell'aliquota Iva») seguita da una nuova fattura con applicazione dell'aliquota corretta del 22%.

L'importante è che la nuova fattura sia considerata nella liquidazione del mese (trimestre per i soggetti trimestrali) di riferimento dell'operazione.

Lo stesso procedimento si può adottare se si fosse applicato il 22% al posto del 21%. ■

La crisi prolungata incide pesantemente sulla nostra attività

Indennità di fine rapporto e pensione

Diritti che stanno diventando miraggi sempre più lontani

di Fulvio De Gregorio (Segreteria Nazionale Federagenti)

Tutti noi sappiamo bene quanto già nella normalità sia impegnativa la professione dell'agente e del rappresentante di commercio.

Il prolungato periodo di crisi e di contrazione dei mercati da cui il nostro Paese sembra uscire con molta più difficoltà rispetto agli altri partner europei peggiora ancora di più le modalità di svolgimento della nostra professione.

La situazione si complica ancora di più quando la crisi economica si abbatte, come è il nostro caso appunto, su un Paese strutturalmente debole, con un enorme debito pubblico ed un welfare che ha distribuito per decenni in maniera sconsiderata le proprie risorse. Un paese del genere, in un momento di crisi non può intervenire sull'economia immettendo liquidità, né concedere agevolazioni al sistema produttivo, ma anzi deve introdurre misure ancora più rigorose e ridurre la spesa pubblica perché altrimenti anche il solo lasciarla inalterata, a fronte di una contrazione del Pil, implementerebbe il già stratosferico debito nazionale.

Tralasciamo però la macroeconomia ed i suoi spesso astrusi concetti e traduciamo in termini quantificabili e reali le considerazioni sopra esposte.

Il 2012 ha segnato dati record per numero di ditte mandanti ed esercizi commerciali che hanno cessato la propria attività e le statistiche del 2013 si annunciano ancora peggiori.

Negli ultimi anni il sistema previdenziale pubblico (Inps) e, molto di più, quello privato (Enasarco) sono stati riformati in peius per assicurare una sostenibilità dei conti spostando in avanti i requisiti anagrafici per il diritto a pensione ed anticipando l'entrata in vigore del sistema di calcolo contributivo della prestazione pensionistica (di gran lunga meno remunerativo del precedente sistema retributivo).

In tutto ciò l'agente cerca di sopravvivere e per farlo deve spesso moltiplicare i suoi sforzi cercando di acquisire quanti più mandati sia possibile per fronteggiare eventuali fallimenti di preponenti e clienti. Conseguenze: si è spesso costretti ad accettare contratti che prevedono compensi provvigionali più bassi, aumentano i km percorsi mediamente in un anno, aumentano le ore riservate all'attività lavorativa. Effetti: diminuiscono i margini di profitto, aumentano le spese per la produzione del reddito, diminuisce il tempo libero. Risultato: diminuzione del proprio reddito, aumento dello stress e del logoramento psicofisico.

Accade così che siano sempre più frequenti i casi di agenti che dopo 20/25 anni di attività sono

ancora lontani, per via della mancanza dei requisiti anagrafici, dalla pensione Enasarco, ma si trovano in situazione di non poter più fisicamente far fronte ai ritmi sempre più frenetici ed intensi imposti dalla professione.

Negli ultimi tre mesi il nostro servizio di sos legale ha ricevuto ben 11 richieste di agenti, tutti di età compresa tra i 55 ed i 62 anni e con più di 20 anni di anzianità contributiva, che a causa delle precarie condizioni di salute chiedevano informazioni non solo circa la possibilità di accedere alla pensione di invalidità/inabilità Enasarco, ma anche e soprattutto circa la possibilità di disdetta i propri contratti di agenzia (cessando anche totalmente l'attività) senza perdere almeno il diritto alle indennità di fine rapporto.

In realtà la circostanza che maggiormente lamentavano questi colleghi non era tanto la difficoltà di accedere alla pensione di invalidità riconosciuta solo a fronte di un'infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'iscrizione alla Fondazione, almeno del 67% della capacità lavorativa nell'attività d'agente effettivamente esercitata, ma la circostanza che, di fronte a patologie fortemente limitanti non fosse comunque possibile recedere dal contratto con la preponente mantenendo almeno il diritto alle indennità di fine rapporto.

Per esempio l'art. 12 dell'AEC Commercio del 20.2.2009 stabilisce che: «L'indennità suppletiva di clientela sarà corrisposta [...] in caso di dimissioni dell'agente dovute a invalidità permanente e totale; ad infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto; al conseguimento di pensione di vecchiaia Enasarco e/o Inps»;

Come si può notare è vero che l'art. prevede anche la possibilità di risolvere il rapporto per una infermità o malattia che non consenta ragionevolmente di proseguire, ma il problema è che questa formula è troppo vaga e si presta a sicure e sistematiche contestazioni da parte dell'azienda.

Infatti se non possono sorgere dubbi di fronte all'invalidità permanente e totale (che deve essere accertata e riconosciuta da apposita commissione medica), un'eventuale perizia di un medico legale che dichiarasse l'impossibilità di continuare a lavorare non mette l'agente al sicuro da eventuali contestazioni dell'azienda.

Pertanto la sicurezza di avere diritto alla indennità suppletiva (e all'indennità meritocratica), nella normalità dei casi, può discendere solo dal riconoscimento dell'invalidità permanente e totale.

Altrimenti non resta agli agenti che attendere il raggiungimento del diritto a pensione: 65 anni di età (requisito anagrafico minimo) che congiuntamente all'anzianità contributiva devono garantire il raggiungimento della quota prevista, che, per l'anno 2013 è 87, ma che nel 2016 arriverà a 90.

A fronte quindi di un diritto a pensione che si allontana sempre più è indispensabile che gli agenti in là con gli anni e con sulle spalle una lunga e logorante attività professionale possano almeno contare, quando le condizioni di salute non sono più buone, ma fortunatamente non tali da configurare un'invalidità totale e permanente, sulla possibilità di cessare i mandati conservando il diritto alle indennità di fine rapporto che potrebbero costituire una fonte di reddito capace di sostenere l'agente nell'intervallo tra la cessazione della attività lavorativa e la maturazione del diritto a pensione. Ecco perché l'art. 11 dei nuovi AEC, firmati dalla Federagenti ad aprile 2013, prevede la possibilità di conservare il diritto alle indennità di fine rapporto nel caso in cui l'agente sia colpito da infermità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto e/o lo svolgimento di una attività lavorativa per almeno un anno dal suo manifestarsi. In questo caso l'agente per ottenere l'indennità non dovrà ottenere da una Commissione medica il riconoscimento dell'invalidità permanente e totale, né dovrà imbarcarsi in pericolose dispute con l'azienda circa il valore invalidante della malattia, ma basterà produrre idonea documentazione medica da cui risulti che a fronte della patologia in atto l'impossibilità ad effettuare l'attività lavorativa si è protratta per almeno 12 mesi.

Le situazioni di agenti in là con gli anni, ma ancora lontani dal diritto a pensione si presenteranno sempre più spesso in futuro e sarà allora necessario prevedere per essi tutele adeguate e/o garanzie alternative. Una estensione del diritto alle indennità di fine rapporto anche ad agenti che cessino per loro volontà l'attività, delimitando tale diritto con criteri certi e rigorosi, potrebbe essere una prima importante risposta. ■

Per la **Publicità**
su questo
Notiziario

NETWORK
AGENTI.IT

info line:

800.86.16.16

www.NetworkAgenti.IT

Rubrica Legale

di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

Domanda: Due settimane fa ho firmato un contratto plurimandato in esclusiva a tempo indeterminato senza periodo di prova. Ora ho qualche dubbio e mi interesserebbe sapere quali sono le possibilità per rescindere il contratto senza incorrere in penali.

Risposta: Per una risposta esauriente occorre ovviamente leggere il suo contratto.

In linea di massima le rappresentiamo quanto segue:

- se il contratto richiama sul punto gli AEC lei può recedere con tre mesi di preavviso;

- se il contratto richiama sul punto il Codice Civile lei può recedere con un mese di preavviso;

Se recede in tronco (cioè senza dare preavviso) deve corrispondere l'indennità sostitutiva che nel suo caso però dovrebbe essere pari a 0 se non ha ancora concluso alcun ordine né maturato alcuna provvigione.

Le consigliamo comunque di recarsi presso la sede Federagenti a lei più vicina per l'esame del contratto.

Domanda: Vorrei sapere quali sono e a quanto ammontano in percentuale le spettanze alla fine di un rapporto di rappresentanza.

Risposta: Le forniamo alcune indicazioni sull'argomento, con l'invito a recarsi presso la sede più vicina per informazioni più specifiche in relazione al suo caso concreto.

Partiamo dalle indennità previste dalla contrattazione collettiva, dovute se il suo contratto richiama gli AEC.

Innanzitutto tali indennità (ad esclusione del Firr, solitamente accantonato dalla Mandante presso la Fondazione Enasarco) sono dovute esclusivamente in caso di recesso ad iniziativa della ditta mandante, mentre nulla è dovuto se è l'agente che decide di porre termine al rapporto.

Uniche eccezioni a quanto sopra:

a) recesso della mandante giustificato da gravi inadempimenti dell'agente: in questo caso non è dovuta (ad esclusione del Firr) alcuna indennità;

b) recesso dell'agente giustificato da gravi inadempimenti della preponente: in questo caso l'agente ha diritto a richiedere tutte le indennità.

c) recesso dovuto a grave malattia dell'agente o al raggiungimento dell'età pensionabile.

1) Indennità di fine rapporto (Firr)

Tale somma viene solitamente accantonata presso l'Enasarco dalla ditta mandante ed è liquidata dall'ente previdenziale al cessare del rapporto di

agenzia.

In base agli accordi economici del settore industria l'importo è così calcolato:

- Agente o rappresentante con obbligo di esclusiva per una sola ditta

- 4% sulla quota di provvigioni fino a 12.400,00 euro annui;

- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra 12.400,01 euro annui e 18.600,00 euro annui;

- 1% sulla quota di provvigioni eccedente 18.600,00 euro annui

- Agente o rappresentante senza obbligo di esclusiva per una sola ditta:

- 4% sulla quota di provvigioni fino a 6.200,00 euro annui;

- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra 6.200,01 euro annui e 9.300,00 euro annui;

- 1% sulla quota di provvigioni eccedente 9.300,00 euro annui.

Per gli agenti e/o rappresentanti impegnati a esercitare in esclusiva i limiti di 6.200,00, 9.300,00 sono elevati rispettivamente a 12.400,00 e 18.600,00 euro.

Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo Firr della Fondazione Enasarco saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio.

2) Indennità suppletiva di clientela

L'importo su cui calcolare tale indennità è costituito dal totale delle provvigioni più tutte le somme liquidate durante l'anno all'agente a qualsiasi titolo. L'Accordo Economico del settore Industria per esempio così determina le modalità di calcolo:

- 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme a qualsiasi titolo percepite e/o dovute;

- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di 45.000,00 euro di provvigioni);

- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni).

3) Indennità meritocratica (è calcolata con criteri diversi a seconda che l'AEC applicabile sia quello del settore Commercio o quello del settore Industria)

L'importo su cui calcolare l'indennità meritocratica è dato dalla differenza tra gli importi provvigionali, rivalutati in base agli indici Istat, relativi ai primi tre anni di rapporto e gli importi provvigionali relativi agli ultimi tre anni (per rapporti di

durata inferiore sono previsti dagli AEC altri parametri di calcolo). Si tratta solitamente di somme non rilevanti (soprattutto nel caso dell'AEC Industria, mentre in alcuni casi la meritocratica calcolata secondo i criteri i criteri dell'AEC Commercio può essere consistente).

4) Indennità europea ex art. 1751 c.c.

Questa indennità è prevista invece dal Codice Civile e non si cumula, ma si sostituisce, alle altre sopra citate. Può essere richiesta solo in presenza delle seguenti condizioni:

a) l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

b) il pagamento di tali indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'indennità non è dovuta:

a) quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

b) quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;

c) quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

L'importo massimo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

Tale indennità è fonte di forti contrasti tra agenti e ditte e solitamente è necessario il ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria che finora non ha dimostrato un atteggiamento univoco sul punto (in alcuni casi ha riconosciuto all'agente l'indennità nella misura massima, in altri in percentuale ridotta, in altri ancora l'ha negata.)

Come vede non si tratta di questione semplice da poter trattare per email, ma necessita sicuramente di un colloquio diretto ed approfondito con un consulente.

Iscriviti a
Federagenti

chiama il Numero Verde

800.970.976

Gestisci le tue Fatture provvisoriale al 100% !!!

Emissione delle **Fatture Provvisoriale** e **Note di Credito**,
calcolo automatico della **Ritenuta d'Acconto**, raggiungimento **Massimali Enasarco**.
Verifica il pagamento di ogni singola fattura,
ed infine, al termine di un rapporto, **tutela i tuoi interessi** verificando tutti i conteggi:

FIRR, INDENNITÀ CLIENTELA, MANCATO PREAVVISO,
e la nuova INDENNITÀ MERITOCRATICA!

Proteggi il tuo lavoro e i tuoi guadagni, mantenendo il pieno controllo
su tutti i conteggi Enasarco e Ritenute d'acconto.



Angelo Rossi
Rappresentanze
Via del Moro, 11
00156 Roma

aliani srl
VIA DEI PRATI FISCALI, 304
00145 ROMA (RM)
P. Iva: 12238964587 IT
C. Fis: 12238964587

Fattura N. 01/2013 Del: 24/06/2013

Descrizione	Imponibile	% Iva	Iva	Anno
A saldo Provvisoriale III Trimestr	10.570,00	21	2.219,70	2013

Conteggio Ritenute Fiscali e Contributi Enasarco :

Imponibile	Iva	Totali	% Enasarco	Importo Enasarco	Competenza	% R.A.	U	AC
10.570,00	2.219,70	12.789,70	6,875	726,69	2013	11,5		1.215,55

RIEPILOGO GENERALE :

Totale Imponibile	Totale Iva	Totale Fattura	Totale Enasarco	Totale Rit. Acconto
10.570,00	2.219,70	12.789,70	-726,69	-1.215,55

Netto dovuto Euro: 10.847,46
S.E. & O.

Per maggiori informazioni scrivi a solage.info@ritoll.it o chiama:

800.86.16.16
Numero Verde

 **Soluzione Agenti** il Tuo Software per Agenti di Commercio
Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza www.soluzioneagenti.it